

13487-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 447

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO DEL  
03/03/2021

R.G.N. 34069/2020

**MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA**

Composta da

Elisabetta Rosi	Presidente
Claudio Cerroni	
Andrea Gentili	
Antonella Di Stasi	Relatore
Emanuela Gai	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato in (omissis)

avverso la sentenza del 19/10/2020 del Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;  
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  
Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di  
inammissibilità del ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 19/10/2020, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a (omissis) la pena, da questi richiesta, per il reato di cui agli artt 81 e 110 cod.pen, 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro in relazione all'art. 240 cod.pen., argomentando che il denaro, vertendosi in fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, non poteva costituire profitto dell'attività illecita.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. 1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Questa Corte ha affermato che la illegalità della misura di sicurezza discende dalla violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione, anche in caso di motivazione mancante o meramente apparente (Sez.3, n.4252 del 15/01/2019, Rv.274946- 02)

3. Il reato per cui si procede è quello di illecita detenzione di stupefacente, come risulta inequivocabilmente dal capo di imputazione trascritto in epigrafe della sentenza, nonché dal richiamo a questo effettuato in motivazione.

4. La sentenza impugnata ha giustificato la confisca del denaro in base al disposto dell'art. 240 cod.pen., qualificandolo quale profitto della pregressa attività di spaccio. Ebbene, questa Corte ha affermato l'illegittimità della confisca di denaro disposta a norma dell'art. 240 cod. pen. con riferimento al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare sottolineando l'impossibilità di qualificare le banconote e le monete rinvenute come profitto dell'attività illecita (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204/01, e Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768/01) e rimarcando anche che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez.6, n.55852 del 17/10/2017, Rv.272204 - 01).

5. Deve concludersi, quindi, che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la confisca della somma di denaro, è incorsa nel vizio di illegalità della misura di sicurezza.

6. Conseguo, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca del denaro.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, statuizione che elimina, disponendo la restituzione della somma dell'avente diritto. Manda Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art 626 cod.proc.pen.

Così deciso il 03/03/2021

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi  
*Antonella Di Stasi*

Il Presidente

Elisabetta Rosi  
*Elisabetta Rosi*

